



N. 46.

Modifica dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1946, n. 57, relativa alla bonifica agraria.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta 18 Settembre 1947.

Art. 1.

L'art. 3 della legge 29 ottobre 1946, n. 57 per la bonifica agraria è modificato come appresso:

A tutti gli agricoltori coltivatori diretti e possessori di un solo fondo ed ai piccoli proprietari di provate condizioni economiche disagiate, a giudizio della Commissione Agraria, indipendentemente dal contributo lavoro, verrà concesso un contributo pari al 50% del costo delle piante messe a dimora con un minimo di n. 100 per le viti e con un minimo di n. 15 per le piante di olivo.

Detto contributo sarà corrisposto quando, con apposito collaudo, sarà accertata la razionalità della piantagione.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 Ottobre 1947 (1647 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini